R E G I O N E C A L A B R I A
G I U N T A R E G I O N A L E

Deliberazione n. 232della seduta del 30.05.2022.

Oggetto: Disposizioni organizzative relative al contenzioso in materia di tassa automobilistica

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: Roberto Occhiuto – Giuseppina Princi

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: Filippo De Cello – Alfonso Mezzotero

Dirigente di Settore: _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	x	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	x	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	x	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	x	
5	TILDE MINASI	Componente		x
6	ROSARIO VARI'	Componente	x	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	x	
8	MAURO DOLCE	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. ////// allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 3 dicembre 1992, n. 546, recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 novembre 1991, n.413", che consente all'ente nei cui confronti è proposto il ricorso di stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio competente in materia di tributi;

VISTO l'articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, ai sensi del quale per l'ente nei cui confronti è stato proposto il ricorso non è necessaria l'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato;

CONSIDERATO CHE con deliberazione n. 300 dell'11 agosto 2015 la Giunta Regionale, con riferimento al contenzioso tributario attinente la tassa automobilistica, ha deliberato quanto segue:

1. *Nei procedimenti promossi innanzi le commissioni Tributarie Provinciali di Reggio Calabria, Cosenza, Vibo Valentia e Crotone, con ricorsi notificati successivamente alla data del 1° novembre 2015 ed avente ad oggetto il pagamento delle tasse automobilistiche, alla costituzione in giudizio e difesa dell'Amministrazione Regionale provvede ai sensi degli artt.11, comma 3 e 12, comma 1, del D.L. 31/12/92 n.546, il dirigente del servizio Tributi competente per territorio* (oggi Settore del Dipartimento Economia e Finanze competente in materia di contenzioso tributario);
2. *L'Avvocatura regionale provvederà; a) alla costituzione in giudizio ed alla difesa dell'Amministrazione promossi innanzi tutte le Commissioni Tributarie Provinciali della Calabria nei giudizi aventi ad oggetto pretese tributarie diverse da quelle relative al pagamento delle tasse automobilistiche; b) alla costituzione in giudizio e difesa dell'Amministrazione nei giudizi, anche aventi ad oggetto il pagamento delle tasse automobilistiche, promossi innanzi ad organi giurisdizionali diversi dalle Commissioni Tributarie Provinciali;*

RITENUTO CHE, anche a seguito della ormai definita attuazione dell'art. 39, comma 8, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 in materia di processo tributario telematico:

- la frammentazione dell'attività difensiva nei giudizi tributari di primo grado tra due diverse strutture amministrative appesantisca il processo e gli uffici di inutili gravosi passaggi procedimentali intermedi in contrasto con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- è opportuno modificare la deliberazione n. 300/2015 attribuendo al settore del Dipartimento Economia e Finanze competente in materia di contenzioso tributario anche la competenza alla costituzione in giudizio e difesa dell'Amministrazione regionale nei procedimenti promossi innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro ed aventi ad oggetto il pagamento della tassa automobilistica;

RITENUTO, ANCORA, CHE in ossequio all'individuazione dell'Avvocatura quale centro di costo per la liquidazione delle spese di soccombenza in giudizio, è opportuno attribuire alla competenza della medesima i procedimenti di liquidazione di tali spese ivi incluse quelle derivanti da provvedimenti giudiziali emessi dalle Commissioni Tributarie Provinciali, nonché i procedimenti di recupero delle spese di giudizio;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente ed il Coordinatore generale dell'Avvocatura regionale attestano che l'istruttoria è completa e che

sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente ed il Coordinatore generale dell'Avvocatura regionale, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente ed il Coordinatore generale dell'Avvocatura regionale attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale e del Vice Presidente con delega al Bilancio a voti unanimi,

DELIBERA

1.- di modificare la deliberazione n. 300/2015 attribuendo al settore del Dipartimento Economia e Finanze competente in materia di contenzioso tributario anche la competenza alla costituzione in giudizio e difesa dell'Amministrazione regionale nei procedimenti promossi innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro a seguito di ricorsi notificati dal 1° giugno 2022 ed aventi ad oggetto il pagamento della tassa automobilistica;

2.- attribuire alla competenza dell'Avvocatura regionale i procedimenti di liquidazione delle spese di soccombenza in giudizio, ivi incluse quelle derivanti da provvedimenti giudiziali emessi dalle Commissioni Tributarie Provinciali la cui richiesta sia pervenuta all'Amministrazione regionale dalla data del 01° giugno 2022, nonché i procedimenti di recupero delle spese di giudizio;

3.- che, per quanto non disciplinato ai precedenti punti n. 1), e 2) del presente provvedimento, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 300 dell'11 agosto 2015;

4.- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE
Roberto Occhiuto